



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE

N. 18

Data: 03/03/2023

8 Settore - Ambiente ed Ecologia

Registro Generale

N° 224 del 03/03/2023

Ambiente ed Ecologia

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO UO VIII SETTORE

Assunto il giorno TRE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTITRE da PACCOSI MARCO Dirigente del 8 SETTORE - AMBIENTE ED ECOLOGIA.

Oggetto:

SOC. PROGETTO AMBIENTE S.P.A. - CONTRATTO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2023/2027 REP. N. 3236 DEL 17 FEBBRAIO 2023 (SERVIZI EXTRA CANONE) - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE CARICO E TRASPORTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO AREA "PARCHEGGIO TURBOGAS".

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. PACCOSI MARCO

OGGETTO:

SOC. PROGETTO AMBIENTE S.P.A. - CONTRATTO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2023/2027 REP. N. 3236 DEL 17 FEBBRAIO 2023 (SERVIZI EXTRA CANONE) - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE CARICO E TRASPORTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO AREA "PARCHEGGIO TURBOGAS".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
"AMBIENTE ED ECOLOGIA"**

Visti:

- lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 09 aprile 2013;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta n. 138 del 10 maggio 2013;
- il Protocollo di legalità e sicurezza promosso dalla Prefettura di Latina e recepito dal Comune di Aprilia con Delibera di Giunta n. 139 del 10 maggio 2013;
- l'Organigramma dell'Ente modificato con Delibera di Giunta n. 120 del 08 luglio 2022;
- il Funzionigramma dell'Ente modificato ed aggiornato con Delibera di Giunta n. 90 del 26 maggio 2022;
- il Decreto Sindacale n. 31 del 28 settembre 2022 con il quale è stato conferito all'arch. Marco Paccosi l'incarico per l'assolvimento delle funzioni di Dirigente del Settore VIII "Ambiente ed Ecologia";
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) 2022 - 2024, approvato con Delibera di Giunta n. 114 del 01 luglio 2022;

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Dichiarata l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Ente adottato con Delibera di Giunta n. 194 del 19 dicembre 2013;

Visti altresì:

- la Delibera di Consiglio n. 16 del 15 marzo 2022 di approvazione del Documento unico di programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio n. 17 del 15 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta n. 52 del 31 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano degli obiettivi per il Bilancio previsionale 2022 - 2024 e ss.mm.ii.;
- l'art. 163, commi 1 - 2 - 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "[...] 1 Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. - 2 Nel caso in cui il

bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. - 3 L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222. [...]";

- l'art. 163, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “[...] Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi [...]"
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “[...] La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse [...]"
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge Regione Lazio n. 27/1998 e ss.mm.ii. è attribuita ai Comuni “[...] l'attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 22/1997, compresa la eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata [...]"
- ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., comma 1 “[...] Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. [...]", comma 2, lettera a) “[...] Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [...]"
- ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., comma 1 “[...] Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia

partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. [...]”;

- in materia di Società e/o Aziende speciali i commi 2 e 3 dell'art. 64 dello Statuto comunale sanciscono che “[...] il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di società e/o aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile. L'ordinamento ed il funzionamento delle società e/o aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende [...]”;

Premesso altresì che:

- la “Progetto Ambiente S.p.A.” (di seguito “la Società”), con sede in Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, P.IVA 01626270597, è una Società per azioni costituita tra il Comune di Aprilia e le Società “MAD S.p.A.” e “Recuperi industriali S.r.l.”, con atto repertorio n. 75.770, raccolta n. 10.627, registrato il 13 aprile 1993 al n. 1077, per la gestione dei servizi municipali attinenti con l'igiene, la bonifica ambientale e servizi connessi;
- con successive Delibere di Consiglio comunale la Società è stata trasformata, con adeguamenti statuari, ai sensi delle vigenti disposizioni che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti Locali, in società interamente partecipata dal Comune di Aprilia, affidataria, con la modalità in “House providing” di servizi comunali;
- la Società in quanto interamente a capitale pubblico del Comune di Aprilia è soggetta a regime di controllo analogo;
- con riferimento alla gestione dei rifiuti urbani e servizi connessi, tra il Comune di Aprilia e la Società, è stato sottoscritto il nuovo Contratto rep. n. 3236 del 17 febbraio 2023 con decorrenza dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 (rif. Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 22 dicembre 2022 e Determina n. 123 R.G. n. 1602 del 30 dicembre 2022);
- le attività oggetto del nuovo Contratto rep. n. 3236 del 17 febbraio 2023 si suddividono in servizi coperti da TARI e servizi extra canone;

Considerato che ai sensi del suddetto Contratto i “[...] servizi extra canone comprendono servizi non ordinari che vengono affidati dal Comune alla Società previa condivisione. Quanto ai corrispettivi la Società trasmetterà al Comune un dettagliato preventivo di spesa ai fini della verifica e validazione da parte dell'Ente comunale. Ad ogni buon fine i corrispettivi devono assicurare la copertura dei costi da sostenere. Tali servizi comprendono: a) Servizi di pulizia straordinaria. b) Interventi urgenti inerenti la gestione dei rifiuti urbani a seguito di calamità e/o eventi a carattere straordinario. c) Rimozione di rifiuti abbandonati che non possono essere rimossi con mezzi ordinari in dotazione all'azienda [...]”;

Dato atto che a seguito di segnalazione pervenuta sulla presenza di un deposito di rifiuti abbandonati presso l'area denominata “Parcheggio turbogas”:

- con nota prot. n. 88591/2022 il Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” ha richiesto alla Soc. “Progetto Ambiente S.p.A.” l'intervento di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani ed alla Soc. “Eco Transfer S.r.l.” la rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- che la Soc. “Eco Transfer S.r.l.” con nota acquisita al prot. n. 8716/2023, con riferimento ai rifiuti contenenti amianto, ha comunicato la conclusione dell'intervento;

- che la Soc. "Progetto Ambiente S.p.A." con nota acquisita al prot. n. 18128/2023, con riferimento alle attività di competenza, ha trasmesso il preventivo di spesa prot. n. 178/2023 stimando un costo pari a € 8.750,00 (esclusa IVA) oltre ai costi di smaltimento;

Viste le quantità e tipologie dei rifiuti presenti secondo le stime e valutazioni della Soc. "Progetto Ambiente S.p.A.":

Codice EER	Quantitativo stimato [Kg]
17.09.04	20.000
17.03.02	20.000
17.08.02	500
17.06.03	700
17.06.03	1.260
08.04.09	600
15.01.10	400
Totale	43.460 Kg

Ritenuto, per le consistenti quantità e differenti tipologie dei rifiuti abbandonati presso l'area "Parcheggio turbogas", che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 6, lett. c) del Contratto rep. n. 3236 del 17 febbraio 2023 per i servizi extra canone;

Verificata la congruità economica dell'offerta del soggetto "in house" sulla base di valutazioni del mercato di riferimento;

Richiamato l'art. 63, comma 8, del Capitolato speciale che disciplina le modalità di esecuzione del servizio di rimozione dei rifiuti in aree soggette a scarico abusivo;

Precisato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il fine che l'affidamento intende perseguire è garantire la corretta gestione dei rifiuti abbandonati nei pressi dell'area "Parcheggio turbogas";
- l'oggetto dell'affidamento è il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'area "Parcheggio turbogas";
- l'importo complessivo dell'affidamento è pari a € 8.750,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 1.925,00) per un totale di € 10.675,00;
- la procedura è l'affidamento diretto;

Attestato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Verificata l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal P.T.P.C.T. Comunale vigente in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento;

Considerato che il provvedimento risponde alle effettive esigenze dell'Ente e atti di programmazione;

Atteso che la spesa pari ad € 8.750,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 1.925,00) per un totale di € 10.675,00, trova copertura finanziaria sul capitolo in uscita 09021.03.13001600 "Siti inquinanti e abbandono rifiuti" del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2023;

Ritenuto al riguardo il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 163, comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 ai fini dell'impegno della somma necessaria sul Bilancio di previsione 2022 - 2024, esercizio 2023, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'ANAC la presente procedura non necessita dell'acquisizione del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla Legge n. 136/2010 (Affidamento diretto a Società "in house");

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite piattaforma dedicata (DURC on line) numero protocollo INAIL_ 36814207 con scadenza validità al 14 giugno 2023;

Ritenuto, per le motivazioni in premessa, di poter procedere con l'affidamento dell'intervento di che trattasi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., non ricorrendo al mercato, attesa la congruità economica dell'offerta (economicità efficienza ed ottimale impiego delle risorse pubbliche), nonché l'urgenza di intervenire, la pronta disponibilità dell'operatore economico ed il controllo analogo esercitato sullo stesso da parte dell'Ente comunale (benefici per la collettività);

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa del procedimento, espresso dal Responsabile del Settore VIII - Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti e richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 19 aprile 2016, n. 50 - "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:

- 1. di approvare** il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 18128/2023 ed affidare il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'area denominata "Parcheggio turbogas" alla Società "Progetto Ambiente S.p.A.", per un importo pari a € 8.750,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 1.925,00) per un totale di € 10.675,00 ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- 2. di impegnare**, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. n. 267/2000, a favore della Società "Progetto Ambiente S.p.A.", con sede in Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, C.F./P.IVA 01626270597 l'importo complessivo di € 10.675,00 sul capitolo in uscita Cod. PEG 09021.03.13001600 "Siti inquinati e abbandono rifiuti", del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2023, ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 5 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 3. di disporre** che la Società in questione dovrà presentare rispettiva fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03 maggio 2013 con indicazione in fattura del Cod. Univoco iPA: Q4FRDR;

4. **di provvedere** con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette dietro presentazione delle relative fatturazioni emesse e previo riscontro della regolarità del servizio, delle prestazioni ad esso connesse, nonché dell'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;
5. **di rimandare** per quanto non precisato nel presente provvedimento al Contratto rep. n. 3236 del 17 febbraio 2023 ed all'allegato Capitolato;
6. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'ANAC la presente procedura non necessita dell'acquisizione del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla Legge n. 136/2010 (Affidamento diretto a Società "in house");
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
8. **di dichiarare** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
9. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n.267/2000;
10. **di assolvere** agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente del Settore VIII
Ambiente ed Ecologia
Arch. Marco Paccosi